

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 MARZO 1985

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (399), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (888), d'iniziativa del senatore Comastri e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*

COMASTRI (PCI) 9, 10, 12 e *passim*

DIANA (DC) Pag. 13, 14, 23

MELANDRI (DC) 9, 10, 12 e *passim*

NERI (DC) 24

SANTARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 16, 21, 23

VENTURI (DC), relatore alla Commissione .. 2, 3, 11 e *passim*

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo».

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo**» (399), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«**Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo**» (888), d'iniziativa del senatore Comastri e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (399), d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri; «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo», (888) d'iniziativa dei senatori Comastri ed altri.

Riprendiamo l'esame degli articoli, sospeso nella seduta di ieri, nel testo unificato proposto dalla Sottocommissione.

Do nuovamente lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Le Regioni in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

A questo articolo il relatore, senatore Venturi, ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere due commi.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. I due commi che ritengo si debbano aggiungere in quanto mi paiono opportuni sono i seguenti:

«Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

È fatta, altresì, salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione».

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Venturi, tendente ad aggiungere, all'articolo 1, i due commi di cui è stata data testè lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

I tartufi destinati al consumo devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

- 1) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco;
- 2) *Tuber melanosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- 3) *Tuber melanosporum var. moschatum De Ferry*, detto volgarmente tartufo moscato;
- 4) *Tuber aestivum Vitt.*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- 5) *Tuber uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato;
- 6) *Tuber brumale Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- 7) *Tuber albidum Vitt.*, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- 8) *Tuber macrosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero liscio;
- 9) *Tuber mesentericum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero ordinario;
- 10) *Terfezia leonis*.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciabili sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può esser fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del Centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di Agraria dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Invito i presentatori ad illustrarli.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda i miei emendamenti all'articolo 2, si tratta di emendamenti elaborati d'accordo con la Sottocommissione.

Il primo emendamento tende ad inserire, nella prima frase dell'articolo, dopo le parole: «I tartufi destinati al consumo», le parole: «da freschi». Questa aggiunta, questa precisazione è opportuna per evitare che vengano messe in conserva specie poco pregiate o che divengono disgustose con la cottura, come, per esempio, il *tuber Borchii* o bianchetto. Se non aggiungessimo la specificazione «da freschi» anche per i tartufi conservati, facciamo riferimento all'allegato 2, dove alcune specie appunto non compaiono perchè non sono fra quelle che si ritiene siano degne di essere conservate.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, esso propone, al punto 7), di mettere, invece di *Tuber albidum Vitt.*, la dizione più esatta «*Tuber Borchii Vitt.* o *Tuber albidum Pico*».

Il mio terzo emendamento è invece volto a sopprimere il punto 10), dove c'è il riferimento al tipo *Terfezia leonis*, perchè in effetti questo, più che un tartufo, è un tubero degli arenili frequente nell'Africa settentrionale e nel Medio Oriente, ma che non viene più raccolto neanche dagli arabi (quest'ultima espressione non è fatta in senso spregiativo, ma in senso storico, per indicare che una volta veniva raccolto e adesso non più: solo per questo ho fatto riferimento agli arabi, non certo per dire che questi ultimi sono inferiori come gusti gastronomici, ma perchè ad esempio questa specie di tubero veniva raccolto dagli antichi romani - se ne parla nella storia romana - mentre recentemente tutti l'hanno abbandonato). Tale tubero fu incluso nella legge perchè si trova negli arenili di Sicilia, Sardegna e Calabria, ma nessuno lo mangia.

Allora, per evitare confusione, gli stessi scienziati propendono perchè venga tolto. Naturalmente tale soppressione va fatta anche al punto 10) dell'allegato 1.

Un altro emendamento è volto a sostituire, al punto 3) del comma primo dell'articolo 2, la definizione: «*Tuber melasporum*» con l'altra: «*tuber brumale*», in quanto i botanici adesso propendono per questa definizione. Anche qui, naturalmente, la variazione va apportata anche nell'allegato 1, esattamente al punto 3).

Infine, un altro mio emendamento tende a sostituire, alla fine del terzo comma dell'articolo 2, dopo le parole: «dei laboratori specializzati», le parole: «delle facoltà di Agraria dell'Università» con le altre «delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del relatore al primo comma dell'articolo 2, tendente ad inserire, nella prima frase dell'articolo, dopo le parole: «i tartufi destinati al consumo» le parole: «da freschi».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sostituire, al punto 3) del primo comma dell'articolo 2, la definizione: «*Tuber melanosporum*», con l'altra: «*tuber brumale*».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sostituire, al punto 7) del primo comma dell'articolo 2, le parole: «*Tuber albidum Vitt.*» con le altre: «*Tuber Borchii Vitt.* o *Tuber albidum Pico*».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sopprimere il punto 10) del primo comma dell'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti ora l'emendamento del relatore al terzo comma dell'articolo 2, tendente a sostituire le parole «delle facoltà di Agraria dell'Università» con le altre: «delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università».

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che, nel testo modificato, risulta così formulato:

Art. 2.

I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

- 1) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco;
- 2) *Tuber melanosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- 3) *Tuber brumale var. moschatum De Ferry*, detto volgarmente tartufo moscato;
- 4) *Tuber aestivum Vitt.*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- 5) *Tuber aestivum var. uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato;
- 6) *Tuber brumale Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- 7) *Tuber Borchii Vitt.* o *Tuber albidum Pico*, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- 8) *Tuber macrosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero liscio;
- 9) *Tuber mesentericum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciabili sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può esser fatto a vista in

base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del Centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.

È approvato.

Con l'approvazione dell'articolo 2, si intende approvato anche l'allegato 1, il cui testo è il seguente:

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE BOTANICHE E ORGANOLETTICHE
DELLE SPECIE COMMERCIALI

1) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna).

Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gelba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.

Emana un forte profumo gradevole.

Matura da ottobre a fine dicembre.

2) *Tuber melanosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione; con venature bianche fini che divengono un po' rossegianti all'aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.

Emana un delicato profumo molto gradevole.

Matura da metà novembre a metà marzo.

3) *Tuber brumale var. moschatum De Ferry*, detto volgarmente tartufo moscato.

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.

Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.

Emana un forte profumo e ha sapore piccante.
Matura da febbraio a marzo.

4) *Tuber aestivum* Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone.

Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzео, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.

Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico.

Emana debole profumo.

Matura da giugno a novembre.

5) *Tuber aestivum* var. *uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato.

Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, e gleba o polpa di color cioccolato, con numerose venature ramificate chiare.

Ha spore ellittiche, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque e presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.

Emana un profumo gradevole.

Matura da settembre a novembre.

6) *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera.

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolato più o meno scuro.

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del *Tuber malanosporum* e meno scure.

Emana poco profumo.

Matura da gennaio a tutto marzo.

7) *Tuber Borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo.

Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno con venature numerose e ramosе.

Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.

Emana un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio.

Matura da metà gennaio a metà aprile.

8) *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio.

Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porpureo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.

Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi pedunculati in numero di 1-3.

Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.

Matura da agosto ad ottobre.

9) *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiforme che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.

Emana un debole profumo.

Matura da settembre ai primi di maggio.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

La raccolta dei tartufi è libera nei terreni incolti e nei boschi naturali.

Tutti coloro che hanno diritti reali di godimento sul fondo e che vi conducano tartufaie coltivate o controllate per qualunque specie di tartufi documentate e riconosciute previo sopralluogo dei competenti uffici regionali, hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti e sono autorizzati a riservarsene la raccolta purchè appongano apposite tabelle delimitanti solamente la porzione del fondo che è stata oggetto degli interventi sopra detti.

Per tartufaie coltivate si intendono le tartufaie impiantate *ex novo*; per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con congrui interventi dell'uomo definiti dalle leggi regionali.

Le tabelle devono essere poste ad almeno tre metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibile da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1776, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Anche a questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è del relatore e tende a sopprimere al secondo comma, dopo le parole: «hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti», le altre parole: «e sono autorizzati a riservarsene la raccolta», perchè è una espressione pleonastica. Il relatore si limita a proporre questo emendamento.

Il secondo è del sottoscritto ed è volto a sopprimere, al primo comma, le parole: «nei terreni incolti e nei boschi naturali».

Il terzo emendamento è del senatore Melandri e tende invece a sopprimere, al secondo comma, le parole «e che vi conducano tartufo coltivate o controllate per qualunque specie di tartufi, documentate e riconosciute previo sopralluogo dei competenti uffici regionali».

MELANDRI. Il mio emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Io vi pregherei di eliminare, al primo comma, dopo le parole: «La raccolta dei tartufi è libera», le altre: «nei terreni incolti e nei boschi naturali», perchè dopo si specifica dove invece viene riservata la raccolta.

Io non so quali abitudini ci siano dalle vostre parti, ma da noi, in Piemonte, la raccolta è libera, salvo dove il proprietario mette i cartelli e riserva questa raccolta.

Io direi che in questa materia sarebbe molto più idoneo, data la diversità di abitudini e via dicendo, che la regolamentazione venisse fatta dalle Regioni che non per tutto il territorio nazionale.

Fino a questo momento non vi è mai stato alcuno che abbia messo, in tutto il Piemonte, un cartello con l'indicazione del divieto di raccolta. Tutti vanno alla ricerca e a raccogliere liberamente: dove uno non vuole che vadano a raccogliere là metta i cartelli.

D'altra parte, dopo si specifica che chi vuole riservarsi la raccolta deve mettere i cartelli e recintare, a maggior ragione dove si fa la coltivazione. Per noi la coltivazione è al di là da venire, non esiste, perchè mi pare che il nostro tartufo bianco, nonostante tutti gli esperimenti che hanno fatto, non sia possibile ottenerlo.

COMASTRI. Signor Presidente, questo emendamento si inserisce nel corpo del disegno di legge che, nel suo articolo 3, vuole profondamente modificare la legge esistente.

Si è sentita la necessità di andare alla revisione di questa legge esistente per due ragioni sostanziali.

La prima ragione (e qui mi permetto di contraddire il Presidente quando asserisce che il tartufo bianco ancora non è coltivabile)...

PRESIDENTE. Il vostro, non il nostro.

COMASTRI. La prima ragione, dicevo, è legata al fatto che sia il *Tuber magnatum Pico* sia il *Tuber melanosporum* sono qualità coltivabili, anche se è vero che è abbastanza più facile coltivare il *melanosporum* che il *magnatum*: ma di quest'ultimo esistono già tartufole in produzione.

Lo spirito con cui abbiamo affrontato, nel provvedimento in esame, questo argomento è strettamente legato a questa possibilità e appunto noi vogliamo proteggere i produttori di questo importante prodotto della terra, stimolandoli a fare interventi sia di coltivazione che di controllo delle tartufole naturali esistenti.

La seconda ragione è legata al fatto che vogliamo lasciare la possibilità ai cavaatori, sia a quelli professionisti che a quelli che esercitano tale attività come diversivo, di poter accedere ai fondi lasciati incolti dai proprietari e sui quali non viene effettuato alcun intervento.

Sarei pertanto contrario anche all'emendamento presentato dal senatore Melandri al secondo comma dell'articolo 3. Infatti, accogliere uno solo o entrambi gli emendamenti in questione significherebbe snaturare del tutto il significato sia del disegno di legge da noi presentato che del testo proposto dalla sottocommissione, nonché quanto esposto dal relatore.

Quindi, siamo contrari sia all'emendamento del presidente Baldi che a quello del senatore Melandri.

PRESIDENTE. Vorrei fare soltanto un esempio: i tartufi a volte crescono dove vi è un nocciolo, cioè in un terreno coltivato. In questo modo vietiamo a tutti la raccolta; invece, chi vuole riservarsi il suo terreno ha solo da mettere il cartellino e nessuno può dire niente.

Comunque, ribadisco l'opportunità di lasciare libera la raccolta dei tartufi, facendo anche presente che questo provvedimento potrebbe tornare nuovamente al Senato.

MELANDRI. Credo che non ci siamo capiti, senatore Comastri.

La modifica proposta dal presidente va in direzione opposta a quella da me presentata. Se venisse accolto tale emendamento, significherebbe che la raccolta dei tartufi è libera in tutti i terreni tranne che in quelli coltivati o in quelli che possono essere tabellati; l'emendamento da me presentato tende invece ad introdurre la tabellazione anche nei terreni dove non vi è la coltivazione del tartufo.

Quindi, se non si approva l'emendamento del Presidente, si dovrà poi approvare quello da me presentato. Non è vero che dobbiamo essere contrari a tutti e due gli emendamenti. Infatti, se non approviamo la proposta del Presidente, vuol dire che la raccolta del tartufo è tabellabile; essendo libera solo nei terreni incolti e nei boschi naturali, diventa tabellabile in tutti gli altri terreni, che è esattamente quello che tendo a fare con il mio emendamento.

COMASTRI. Non vorrei che si approvasse questo emendamento e poi l'altro.

MELANDRI. No, l'altro non si approva perchè decade se si approva l'emendamento del Presidente.

Lei, senatore Comastri, ha dichiarato di essere contrario ad entrambi gli emendamenti. Vorrei invece farle presente che non si può essere contrari a tutti e due poichè, ripeto, vanno in direzione opposta: uno tende a lasciare libero tutto meno i tabellati; l'altro tende a tabellare tutto tranne i terreni incolti.

Mi pare che sia nello spirito del provvedimento stabilire che la raccolta dei tartufi è libera dappertutto meno che nei terreni tabellati.

Quindi, se passa la proposta di modifica del Presidente, l'altro emendamento è precluso, perchè, dichiarando che la raccolta è libera dappertutto meno che nei tabellati, non si può poi introdurre una norma che consente di tabellare anche ciò che si è dichiarato prima di raccolta libera.

COMASTRI. A questo punto, dopo le spiegazioni del senatore Melandri, vorremmo chiarire la nostra posizione: proprio per conserva-

re lo spirito del disegno di legge da noi presentato, voteremo a favore dell'emendamento del presidente Baldi e contro quello proposto dal senatore Melandri.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sia sull'emendamento da lei presentato che su quello del senatore Melandri.

La dizione del primo comma dell'articolo 3 proposta dalla sottocommissione, secondo cui la raccolta dei tartufi è libera nei terreni incolti e nei boschi naturali, già veniva adoperata nella legge Salari. Per quale ragione vogliamo accentuare la liberalizzazione, permettendo al cercatore di andare sui terreni coltivati, creando quindi difficoltà al proprietario perchè potrebbe danneggiare le colture? A me sembra pertanto più esatta la dizione proposta dalla sottocommissione. Non vedo la necessità di questa liberalizzazione. Prima, infatti, la raccolta dei tartufi era libera nei terreni incolti e nei boschi naturali, intendendosi invece non libera nel coltivato; poi il proprietario poteva, a differenza dell'assetto che proponiamo, tabellare anche i terreni incolti e i boschi naturali; cioè il proprietario - e tale fenomeno è andato accentuandosi nell'ultimo periodo - non tanto per riservarsi il prodotto, perchè magari veniva abbandonato, ma per non avere interferenze nell'ambito della sua proprietà, ha cominciato a tabellare estensioni vastissime di terreno anche incolto e a bosco naturale. Di qui la necessità di introdurre un correttivo. Propongo quindi di lasciare la dizione proposta nel testo della sottocommissione. Sono infatti contrario, ripeto, all'emendamento del Presidente perchè ritengo preferibile la dizione della legge Salari, che è più restrittiva; però vorrei non permettere la tabellazione in omaggio all'antica consuetudine della libera ricerca del fungo e quindi anche del tartufo, lasciandola libera nei terreni incolti e nei boschi naturali, riservando invece la tabellazione secondo la proposta del senatore Comastri, che accetto e faccio mia. Certo, avevo qualche perplessità, che era dovuta al fatto che andiamo a derogare all'articolo 821 del codice civile che parla *sic et simpliciter* di appartenenza al proprietario di tutti i prodotti del fondo. Tale articolo peraltro cozza contro la tradizione della libera ricerca di alcuni prodotti agricoli specialmente nei boschi naturali e nei terreni incolti, nel qual caso non si danneggiano altre colture. Proprio per questo motivo sono contrario all'emendamento del presidente Baldi, ma sono contrario anche all'emendamento del senatore Melandri: abbiamo voluto introdurre una disciplina nuova che impedisce la tabellazione dei terreni incolti e dei boschi naturali, a meno che il proprietario non abbia incentivato con miglorie le tartufaie naturali. Riserviamo la tabellazione alle tartufaie artificiali, cioè a quelle create dall'uomo, ma introduciamo la possibilità di tabellazione anche per il proprietario che apporti miglorie alla tartufaia naturale. Quindi i boschi in cui vi sarà stato un intervento dell'uomo, attraverso la immissione di piante tartufigene, o attraverso qualche altro intervento riconosciuto dai competenti uffici agricoli regionali, possono essere tabellati.

Questo ci sembra un giusto mezzo che può, da una parte, essere gradito ai proprietari che si dedicano a questo genere di produzione agricola e, dall'altra, tutela la raccolta dei liberi ricercatori, dei cavatori

tradizionali; tenendo presente – insisto – che il cavatore tradizionale va nei terreni incolti e nei boschi naturali.

MELANDRI. Il primo comma è in contrasto col secondo se non viene emendato.

Mi dispiace essere in dissenso con il relatore, a questo riguardo. Le categorie dei terreni sono tre: i terreni incolti e i boschi, i terreni coltivati per i funghi e gli altri terreni. Se non emendiamo il primo comma nel senso dell'emendamento presentato dal presidente Baldi, rimane una categoria di terreni per la quale non si sa quale deve essere la disciplina, vale a dire la categoria dei terreni in cui non vi sono tartufaie artificiali o coltivate e che non sono neppure incolti. A quale disciplina sono sottoposti, se lasciamo la dizione del primo comma? Lasciare libera la raccolta solo nei boschi e nei terreni incolti significa non considerare l'ipotesi di terreni nei quali non vi sono nè tartufaie artificiali nè tartufaie naturali. Se diciamo che tutti i terreni sono sottoponibili a ricerca, eccetto quelli che sono tabellati, cioè quelli in cui siano presenti tartufaie artificiali o naturali, occorre emendare il primo comma. Invece io sarei perchè fossero tabellabili tutti i terreni.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Se si emenda il primo comma allora è davvero necessario approvare anche l'emendamento del senatore Melandri perchè non vi sarebbe più la tutela dei terreni coltivati ed il cavatore potrebbe anche recarsi nel terreno coltivato danneggiando in tal modo il proprietario. Non vedo perchè si debba innovare sulla legge Salari quando ciò non è richiesto da nessuno.

Tuttavia voglio che resti a verbale il mio avviso contrario soprattutto riguardo all'emendamento del presidente Baldi. Se si approva il primo emendamento però il secondo diventa assolutamente necessario, perchè non vi è la possibilità di impedire che il cavatore vada sul terreno coltivato danneggiandolo.

MELANDRI. Ma questa possibilità non c'è nemmeno con il secondo comma del testo così come è.

COMASTRI. Credo che vi sia un equivoco dovuto ad una insufficiente conoscenza dei luoghi in cui nascono i tartufi. È vero che esistono terreni incolti e terreni coltivati, ma perchè nasca il tartufo è necessario anche per questi ultimi che si attui la coltivazione con certe specie vegetali. Senatore Venturi, lasciare o togliere le parole «incolti e boschi naturali» non ha alcun significato se resta il secondo comma. I noccioleti, ad esempio, nei quali nascono naturalmente dei tartufi, rappresentano quelle che noi abbiamo chiamato tartufaie controllate che sono soggette a vincolo di proprietà e possono essere controllate dal proprietario. Non esiste il problema perchè esistono tartufaie naturali e artificiali: le tartufaie naturali possono diventare controllate e il proprietario di un noccioleto in cui nascono tartufi avrà tutte le possibilità di dimostrare che si tratta di una tartufaia controllata e quindi non solo sarà proprietario delle nocciole, ma anche dei tartufi e

avrà la esclusività della raccolta. Anche noi siamo contrari, proprio per lo spirito con cui abbiamo affrontato questo argomento, all'emendamento del senatore Melandri.

DIANA. A me interessa questa definizione di tartufaia controllata che ha dato il collega Comastri, però qui non viene riportata. Nel testo dell'articolo infatti è scritto: «Per tartufaie coltivate si intendono tartufaie impiantate *ex novo*; per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate e incrementate con congrui interventi dell'uomo definiti dalle leggi regionali».

COMASTRI. Siccome si tratta di un rapporto diretto tra fungo e pianta, se la pianta non riceve interventi di potatura e di conservazione ne risente anche il tartufo. Questo significa «tartufaia controllata».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento da me presentato al primo comma dell'articolo.

MELANDRI. Signor Presidente, devo dichiarare che avendo presentato l'emendamento al secondo comma, di cui conoscete il testo, non posso votare a favore di questo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento da me presentato al primo comma dell'articolo, soppressivo delle parole: «nei terreni incolti e nei boschi naturali».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore Melandri al secondo comma, tendente a sopprimere le parole «e che vi conducano tartufaie coltivate o controllate per qualunque specie di tartufi, documentate e riconosciute previo sopralluogo dei competenti uffici regionali».

MELANDRI. Signor Presidente, ribadisco che l'emendamento da me proposto va in direzione opposta a quello da lei presentato che è stato poc'anzi approvato.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Con l'approvazione dell'emendamento presentato dal Presidente, il primo comma recita: «La raccolta dei tartufi è libera». Il secondo comma, se fosse approvato l'emendamento del senatore Melandri suonerebbe così: «Tutti coloro che hanno diritti reali di godimento sul fondo hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti eccetera», cioè si ritornerebbe alla disciplina prevista dalla legge Salari. Certamente si può reintrodurre, ma io mi dichiaro contrario.

COMASTRI. Signor Presidente, ribadiamo la nostra contrarietà all'emendamento in esame, augurandoci che venga respinto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Melandri al secondo comma, di cui ho dato pac'anzi lettura.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole «e sono autorizzati a riservarne la raccolta».

È approvato.

MELANDRI. Signor Presidente, prima di procedere alla votazione dell'articolo, se mi è consentito vorrei chiedere ulteriori chiarimenti sul concetto di tartufaia controllata.

L'espressione «migliorate ed incrementate con congrui interventi dell'uomo definiti dalle leggi regionali», se non erro, suppone proprio interventi diretti sulla coltivazione del tartufo, come ad esempio impianti di piante tartufigene.

COMASTRI. Signor Presidente, a me pare che il discorso sia estremamente chiaro. Quando si parla di tartufaia coltivata non c'è nessuna possibilità di confusione, è evidente cosa significa. La tartufaia controllata, invece, altro non è che una tartufaia naturale su cui si interviene per garantire la prosecuzione della produzione del tartufo e l'incremento della produzione stessa. Questo significa che il controllo avviene non sul fungo ipogeo, bensì sulle piante tartufigene simbiotiche. L'intervento si opera sul terreno, sradicando erbe infestanti, annaffiando là dove è necessario per favorire la crescita della pianta e di conseguenza la permanenza del simbiote e la non morte delle ife miceliari. Per questo le abbiamo chiamate tartufaie naturali controllate. È impensabile che il controllo lo riferiamo al tartufo. Evidentemente esso è indirettamente rivolto al tartufo, con interventi diretti sulle piante infettate da questo fungo.

DIANA. Signor Presidente, è bene che questa spiegazione rimanga agli atti perchè qualcuno potrebbe porsi lo stesso problema che mi sono posto io, e cioè che cosa si intende per tartufaia controllata. Quindi è necessario che il concetto sia chiarito.

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 3 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

La raccolta dei tartufi è libera.

Tutti coloro che hanno diritti reali di godimento sul fondo e che vi conducano tartufaie coltivate o controllate per qualunque specie di tartufi, documentate e riconosciute previo sopralluogo dei competenti

uffici regionali, hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti purchè appongano apposite tabelle delimitanti solamente la porzione del fondo che è stata oggetto degli interventi sopra detti.

Per tartufaie coltivate si intendono le tartufaie impiantate *ex novo*; per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con congrui interventi dell'uomo definiti dalle leggi regionali.

Le tabelle devono essere poste ad almeno tre metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibile da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1776, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

I titolari di aziende agricole e forestali ed i loro eventuali affittuari possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonchè per l'impianto di nuove tartufaie.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati sono sottoposte a tassa di registro.

A questo articolo il senatore Melandri ha presentato un emendamento del seguente tenore: «La tabellazione è sottoposta a tassa di registro secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura».

MELANDRI. Signor Presidente, a me pare che la disciplina prevista dal disegno di legge in esame per quanto riguarda la tabellazione sia incompleta e non sufficientemente precisa. Non potendola chiarire una legge regionale, trattandosi di una norma finanziaria di carattere generale, ritengo opportuno che a ciò provveda il Parlamento.

A mio parere è infatti necessario che il discorso della tabellazione venga definito anche dal punto di vista fiscale.

L'emendamento da me proposto intende dare una soluzione a questo problema, nel senso che venga fuori come sono regolate fiscalmente le tabelle che vengono apposte: se sono sottoposte, ad esempio, globalmente a tassa di registro, se sono sottoposte singolarmente a tassa di registro; è un problema che va definito perchè crea sicuramente dei contrasti che è opportuno eliminare in partenza.

Questo è lo spirito dell'emendamento.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Io sono favorevole all'emendamento, ma chiedo solo se è un comma sostitutivo oppure se si può inserire dopo l'ultimo comma dell'articolo 4.

COMASTRI. Noi non lo avevamo messo nel nostro disegno di legge perchè ritenevamo che, nel momento in cui le Regioni avessero legiferato in merito alla disciplina della raccolta, avrebbero istituito anche tasse regionali di tabellazione.

MELANDRI. L'ultima parte del terzo comma dell'articolo 4 dice che «le tabelle sono sottoposte a tassa di registro»; ora, dire che sono sottoposte a tassa di registro vuol dire lasciare a qualcuno la determinazione di come sono sottoposte alle tasse di registro. Si trattava di eliminare (e da questo punto di vista l'emendamento è incompleto) l'ultima parte del terzo comma dell'articolo 4 e sostituirla con questo emendamento che chiarisca che deve intervenire un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura.

Questo, se lo si ritiene opportuno: altrimenti lasciamo impregiudicata la questione.

Comunque devo aggiungere che gli uffici del registro interpellati non hanno saputo dare alcuna risposta in merito.

Queste sono le ragioni per cui è stato proposto questo emendamento.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io volevo soltanto far rilevare che appare in qualche modo eccessivo, ogni qual volta si interviene, con qualche norma, a tutelare la proprietà diretto-coltivatrice, per così dire, inserire sempre nuove tasse, nuovi balzelli, nuove misure fiscali, perchè in questo modo non mi pare che si aiuti l'agricoltura.

Mi pare cioè che, da una parte, sia lodevole il tentativo previsto nella legge di tutelare gli interessi della proprietà coltivatrice in modo particolare, dall'altra parte, invece, io starei attento a non far entrare dalla finestra quello che noi gettiamo dalla porta; in altri termini, a me appare eccessiva questa tassazione, tenuto conto anche del fatto che questa tabella non è una forma pubblicitaria o tendente ad incrementare la vendita od altro: è soltanto una misura di protezione, di tutela, e, come tale, a me sembrerebbe preferibile non procedere a tassazione.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Se mi è permesso intervenire nella questione, una volta, quando si tabellavano anche fondi *sic et simpliciter* forse era giusta la tassa di registrazione; adesso si tabella solo per indicare che c'è un particolare tipo di coltivazione, tale tassa quindi potrebbe anche non esserci.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il senso del mio intervento è quello di un invito a non inserire, all'interno della legge, queste ulteriori misure di natura fiscale.

COMASTRI. Togliamo allora l'ultima frase del terzo comma dell'articolo 4.

MELANDRI. No, bisogna dirlo: se noi non diciamo che non sono sottoposte a tassa di registro, verranno comunque sottoposte a tassa di registro. O la legge dichiara che non sono sottoposte a tassa di registro oppure specifica come deve essere determinata la tassa di registro.

Mi pare che, se dobbiamo andare nella direzione indicata dal Sottosegretario dobbiamo anche precisare che allora non c'è la sottoposizione alla tassa di registro per la tabellazione; bisogna che lo diciamo perchè diversamente è inevitabile che venga applicata una tassa di registro che rimane *ad libitum* dell'amministrazione.

COMASTRI. Volevamo appunto accogliere il suggerimento del Sottosegretario; noi infatti nel nostro testo non avevamo previsto cose del genere: questo è il risultato del testo uscito dalla sottocommissione.

Quindi anche noi proporremo (non so se sia stato presentato formalmente un emendamento in tal senso dal senatore Malandri) di correggere l'ultima frase del terzo comma dell'articolo 4 inserendo un «non».

Propongo anzi formalmente un emendamento tendente ad inserire, nell'ultima frase del terzo comma dell'articolo 4, la parola; «non», dopo le altre: «quelli consorziati» e prima delle parole: «sono sottoposte».

MELANDRI. Ritiro il mio emendamento.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole a questo emendamento perchè, ripeto, si tratta di una tabellazione fatta solo per specificare la coltivazione che si sta facendo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Comastri tendente ad inserire, nell'ultima frase del terzo comma dell'articolo 4, la parola: «non», dopo le altre: «quelli consorziati» e prima delle parole: «sono sottoposte».

È approvato.

Metto ora ai voti nel suo insieme l'articolo 4 che, nel testo emendato, risulta così formulato.

Art. 4.

I titolari di aziende agricole e forestali ed i loro eventuali affittuari possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonchè per l'impianto di nuove tartufaie.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.

È approvato.

A questo punto dovremmo esaminare tre emendamenti, dei senatori Comastri ed altri, volti ad inserire gli articoli *4-bis*, *4-ter* e *4-quater* nel provvedimento al nostro esame.

L'articolo *4-bis* recita: «L'attività di coltivazione dei tartufi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola».

L'articolo *4-ter* recita: «Coloro che esercitano l'attività di tartuficoltura rientrano nella categoria dei contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597».

L'articolo *4-quater* recita: «I coltivatori di tartufi sono tenuti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi a provvedere alla autodenuncia delle superfici investite a tartufi, applicandovi, agli effetti della imposta, la tariffa catastale più alta in vigore nella provincia dove è sita l'azienda».

Debbo far presente che, se i presentatori insistono per la votazione di questi articoli aggiuntivi, nella eventualità che fossero approvati, bisognerà stralciarli per sentire in proposito il parere della Commissione bilancio.

COMASTRI. Noi saremmo tentati di insistere non solo per il *4-bis*, ma anche per il *4-ter* e il *4-quater* perchè sono praticamente un corpo unico.

Questi emendamenti sono consequenziali alla approvazione che questa Commissione ha dato della legge per la coltivazione dei funghi.

Ora, se c'è qualche dubbio (per parte nostra no) che i funghi non coltivati siano un prodotto agricolo, sicuramente dei dubbi che i tartufi coltivati siano prodotti agricoli non possono esserci. Pertanto, visto che la legge sui funghi dovrà da noi tornare perchè è stato espresso, nelle ore precedenti, il parere della 5^a Commissione, noi ci riserviamo, ritirando in questa sede gli emendamenti aggiuntivi degli articoli *4-bis*, *4-ter* e *4-quater*, di inserire in quella legge non soltanto i funghi, ma anche i tartufi.

MELANDRI. Così tornerà indietro un'altra volta.

COMASTRI. Sì, ma c'è da dire anche che il tartufo non è altro che un fungo: quelli che si chiamano volgarmente e genericamente «funghi» sono, più propriamente, funghi epigei, cioè di sopra terra, mentre i tartufi sono funghi ipogei, cioè di sotto terra.

MELANDRI. Allora è pleonastico.

COMASTRI. Quindi noi ritiriamo gli emendamenti aggiuntivi degli articoli *4-bis*, *4-ter* e *4-quater* ma questo concetto noi lo riporteremo nel momento in cui discuteremo la legge sui funghi, specificando appunto che anche i tartufi sono funghi, benchè nascano sotto terra, e devono quindi essere considerati prodotti agricoli a tutti gli effetti.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Le Regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio a seguito del sopraccitato esame di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio regionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere affettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

È in ogni caso vietato:

- a) la lavorazione andante del terreno;
- b) l'abbattimento delle piante tartufigole senza l'autorizzazione della competente Regione;
- c) la raccolta di tartufi immaturi;
- d) la non ricopertura delle buche;
- e) la raccolta del tartufo durante le ore notturne.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è del senatore Comastri e tende a sostituire, al terzo comma, la parola: «regionale», con l'altra: «nazionale».

COMASTRI. Molto brevemente, signor Presidente, dirò che, trattandosi qui del rilascio di tesserini che le Regioni rilasceranno previo accertamento di idoneità, a noi è sembrato opportuno che questa idoneità, anche se riconosciuta da una Regione, dovesse essere considerata come valida per la raccolta su tutto il territorio nazionale. Ci sembrerebbe assurdo che un cavatore considerato idoneo, per esempio, dalla regione Umbria debba poi sottoporsi ad un altro accertamento di idoneità per la regione Lazio, ed un altro ancora per la regione Abruzzi e così via.

Quindi, se l'esame di idoneità viene sostenuto presso una Regione e, a seguito dell'accertamento di idoneità, viene rilasciato un tesserino con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo, non si capisce perchè questo tesserino non possa avere validità nazionale, essendo stata, ripeto, oramai accertata l'idoneità del cavatore.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole all'emendamento del senatore Comastri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Comastri tendente a sostituire all'articolo 5, terzo comma, la parola: «regionale» con l'altra: «nazionale».

È approvato.

A questo articolo è stato presentato un altro emendamento da parte del senatore Melandri, tendente ad aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente: «Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà».

MELANDRI. Abbiamo presentato questo emendamento per non sottoporre il coltivatore diretto che raccoglie tartufi nel proprio podere ad esami di idoneità e autorizzazione alla raccolta, anche perchè sarebbe praticamente impossibile effettuare un controllo al riguardo.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Propongo che questo emendamento venga formulato in maniera migliore. Effettivamente, prima della rielaborazione del testo da parte della sottocommissione, avevo previsto anche questo aspetto. Tuttavia, a mio avviso, sarebbe migliore la seguente formulazione: «Il proprietario di boschi naturali tartufigoli o di piante tartufigole sparse nella sua proprietà o di piante tartufigole di natura artificiale può eseguire la raccolta nei limiti delle sue proprietà senza doversi sottoporre ad alcun esame, purchè si attenga alle norme comuni sancite per la raccolta».

Comunque, sono favorevole all'emendamento Melandri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Melandri, tendente ad aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente: «Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà».

È approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento al quinto comma dell'articolo, tendente ad aggiungere, alla lettera a), dopo la parola «terreno», le parole «nel periodo di raccolta dei tartufi»; a sostituire, alla lettera d) la parola «ricopertura» con l'altra «riempitura» e ad aggiungere, dopo la parola «buche», le parole «aperte per la raccolta»; infine, alla lettera e), ad aggiungere, prima delle parole «la raccolta», le altre «la ricerca e» e, dopo la parola «notturne», le altre: «da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba».

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Si tratta di modifiche, a mio avviso, necessario per meglio specificare quanto previsto alle lettere a), d) ed e).

MELANDRI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Riguardo alla raccolta del tartufo durante le ore notturne presento un emendamento che va in direzione opposta, tendente addirittura a sopprimere la norma prevista alla lettera e).

Vorrei infatti far presente alla Commissione quanto avviene in talune importanti aree tartufigole, come quella di Alba, dove cresce un prezioso tartufo. Dalle mie parti, poichè i tartufi sono rarissimi, e quindi assai costosi, si usa andarli a raccogliere proprio nelle ore notturne per

impedire che altri cavaatori possano vedere dove sono trovati. I cercatori hanno addirittura le loro mappe, dove segnano la data in cui hanno raccolto il tartufo. Infatti, qualora questo non sia ancora arrivato a piena maturazione, l'anno successivo si recano sul posto con quindici giorni di ritardo rispetto alla data da loro segnata l'anno precedente; oppure, qualora invece sia troppo avanti nella maturazione, vi si recano alcuni giorni prima. Non vanno certo con il canestro a raccogliere i tartufi: quando, camminando tutta una notte, ne raccolgono alcune decine di grammi sono già contenti.

Le differenze da zona a zona sono quindi notevolissime. Volevo pertanto far presente questo aspetto, invitando la Commissione a tenerne conto. È per questa ragione che ho presentato questo emendamento. Naturalmente, la Commissione è libera di decidere come vuole però, ripeto, desidero evidenziare la situazione esistente in certe aree dove non trovate certo nessuno che va a raccogliere i tartufi di giorno.

COMASTRI. Comprendiamo queste esigenze, però dobbiamo anche renderci conto che è indispensabile, se vogliamo conservare questo patrimonio, che è notevole (ricordo che nella regione Umbria, quindi in un territorio di dimensioni assai limitate, la raccolta ufficiale produce un fatturato di circa 120 miliardi all'anno), sottoporlo a vigilanza, se è vero, come è vero, che la raccolta selvaggia ha determinato in Francia la diminuzione di questo importante prodotto da 400 tonnellate annue, raccolte venti anni fa, a 40 tonnellate annue, cioè lo stesso quantitativo raccolto in Umbria nel 1984.

Il discorso di proibire la raccolta nelle ore notturne è strettamente legato alla necessità che vi sia vigilanza affinché tutte le norme previste, che verranno poi integrate da quelle delle Regioni, possano essere verificate nella loro applicazione. Se lasciamo che la gente possa raccogliere questo importante prodotto durante la notte, sicuramente andremo incontro ad esigenze e tradizioni locali, ma rischieremo anche di non tenere più sotto controllo una attività che ha risvolti economici complessivi sicuramente notevoli.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In generale si comprende il senso di questo punto dell'articolo 5. Mi pare che esso corrisponda ad una obiettiva esigenza, come tutto l'insieme delle norme contenute nel disegno di legge. Tuttavia, poichè il mondo agricolo è ben consapevole di quelli che sono i propri interessi, ma anche delle nuove prospettive, nel senso che misura bene le proprie possibilità nel tempo, in modo da garantirsi una certa sopravvivenza e non bada al grande momento stagionale, allora credo che l'usanza di cui ha parlato il Presidente della Commissione, se è generalizzata e corrisponde ad una esigenza di tutela e di conservazione e non di dilapidazione del prodotto, non la si può del tutto ignorare e non si può impedire che in alcuni casi possa esplicarsi. Quindi ritengo, anzichè sopprimere il punto e) dell'articolo 5, così come propone il presidente Baldi, di emendarlo aggiungendo dopo le parole «la raccolta del tartufo durante le ore notturne è vietata» le altre «salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali». In tal modo daremmo facoltà

alle Regioni, in relazione a specifiche realtà comprensoriali locali, di salvaguardarle evitando che la normativa investa tutto il territorio nazionale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti il subemendamento testè presentato dal Governo alla lettera e).

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore alla lettera a) del quinto comma dell'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore alla lettera d) del quinto comma dell'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti il primo emendamento proposto dal relatore alla lettera e) del quinto comma dell'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento alla lettera e) del quinto comma dell'articolo 5.

È approvato.

Alla lettera b) dell'articolo 5 è stato presentato un emendamento da parte del senatore Melandri.

Ne do lettura:

Al quinto comma, lettera b), aggiungere, dopo la parola: «tartuficole» le parole: «della tartufaia coltivata e controllata».

MELANDRI. A mio avviso introduciamo troppe restrizioni. Capisco che debba essere limitato l'abbattimento delle piante quando si tratti di tartufaie coltivate o controllate. Quando invece si tratta di terreni liberi oppure incolti, francamente non vedo perchè dovremmo prevedere un divieto.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Una pianta tartuficola in un terreno che non sia coltivato, nè controllato, è soggetta alle leggi forestali comuni. Come si fa a stabilire se una pianta è tartuficola? Lo è se è inseminata con le spore del tartufo e non lo è una pianta qualsiasi che può in teoria essere simbiote del tartufo; infatti se così fosse si avrebbe una limitazione molto forte anche per quanto riguarda la disciplina dei boschi. Aggiungerei quindi le parole proposte dal senatore Melandri perchè in tal modo si intendono solo quelle piante che hanno ricevuto un certo trattamento e che per questo vanno tutelate dalla

legge. Per le altre valgono le norme forestali generali che si danno le Regioni.

COMASTRI. Vorrei tornare sul discorso che avevo svolto precedentemente e quindi sarò molto breve. Voglio esternare la nostra contrarietà a questo emendamento: è vero che esistono tartufaie controllate e coltivate, ma esiste anche un mondo economico che ruota attorno alla raccolta dei tartufi che nascono in terreni incolti. Non è vero che non si sa quali sono le piante tartufigene che da secoli producono tartufi in zone non coltivate; e non è neanche vero che tutte le piante sono soggette a restrizioni di tipo forestale. Per esempio, il salice può essere abbattuto senza l'autorizzazione della Forestale ed esistono molti salici tartuficoli. Quindi nei terreni incolti potremo avere proprietari che distruggono un patrimonio economico che ritengono inutilizzabile. Per questi motivi non siamo favorevoli all'emendamento: vogliamo garantire anche la raccolta libera a decine e decine di cavaatori che pur non essendo proprietari di fondi riescono ad avere un bilancio che soddisfa le loro esigenze annuali nella libera raccolta di tartufi.

DIANA. Sono contrario del tutto al divieto di cui alla lettera *b*). Le piante, diceva il senatore Comastri, sono note a tutti. Le conoscono i cavaatori; può non saperlo la Regione, anzi credo che normalmente la Regione non lo sappia; potrebbe addirittura non saperlo il proprietario del fondo il quale non va a raccogliere i tartufi e non conosce le piante tartufigole. Prima di abbattere qualsiasi pianta del suo terreno egli dovrebbe quindi andare a chiedere il permesso alla Regione per sapere se tale pianta è tartufigola oppure no.

Ancora più grave sarebbe la situazione per quanto riguarda le tartufaie controllate, perchè secondo la definizione del senatore Comastri anche il pioppeto ad esempio è una tartufaia controllata. Non si potrebbero dunque più abbattere pioppi perchè qualcun altro va a cercare tartufi? Mi sembrerebbe veramente contrario al buon senso.

Quindi propongo di sopprimere la lettera *b*).

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono anch'io favorevole alla soppressione della lettera *b*). Infatti non è chiaro cosa significhi «piante tartufigole», e in questo dubbio mi sembra più opportuno lasciare alle Regioni la facoltà di disciplinare eventualmente la materia.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, alle argomentazioni del senatore Diana, che condivido, ne vorrei aggiungere un'altra. Bisogna stare attenti, quando si varano le leggi, a non creare tutta una serie di gabbie che non servono oggettivamente allo scopo che ci si prefigge. Questo è quanto accadrebbe nel nostro caso, in cui finiremmo per creare una serie di impedimenti allo svolgimento delle attività agricole.

È di tutta evidenza che se il contadino, o il proprietario del fondo, persegue finalità di coltivazione, di ricerca e raccolta del tartufo, sapendo che ha una pianta tartufigola è suo interesse non abbatterla. In questo caso però la lettera *9*) sarebbe oggettivamente ultronea. Se

invece l'attività prevalente del proprietario del fondo è diversa (ad esempio - come ha ricordato il senatore Diana - nel caso del pioppeto che viene naturalmente messo a dimora perchè entro un ciclo di 20-25 anni serva a scopi industriali), un impedimento di tal genere vanificherebbe in sostanza tutta l'attività principale della conduzione della azienda agraria. Pertanto la norma contenuta in questa lettera *b*) la ritengo da un lato estremamente negativa, dall'altro ultronea, a seconda appunto che le finalità dell'azienda siano quelle della produzione agricola in generale o quelle della coltivazione, della ricerca e della raccolta dei tartufi.

PRESIDENTE. Se me lo permettete vorrei esternare un dubbio che mi sorge da una situazione personale che sottopongo alla vostra attenzione.

Io ho un querceto abbastanza esteso e su tale terreno qualche volta si trovano dei tartufi, però le querce sono destinate a provvedere il legname per l'azienda. In questo caso, qualora un ricercatore di tartufi dica che nel mio fondo ne ha trovati alcuni, non potrei abbattere le querce senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Regione? Mi sembra un po' paradossale. Credo si tratti di un problema meritevole di attenzione, anche perchè questi possono essere casi molto numerosi.

NERI. Signor Presidente, a me sembra che introdurre un concetto di questo genere sia estremamente pericoloso, anche perchè nelle Regioni si sta estendendo una normativa simile per quanto riguarda i funghi. Ora, figuriamoci cosa potrebbe succedere se dovessimo arrivare a conclusioni di questa natura per ogni porcino trovato.

Quindi sono d'accordo nel sopprimere la lettera *b*) dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Diana tendente a sopprimere la lettera *b*).

È approvato.

L'emendamento presentato dal senatore Melandri risulta pertanto precluso.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 5 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 5.

Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Le Regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopraccitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

È in ogni caso vietato:

- a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
- b) la raccolta dei tartufi immaturi;
- c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
- d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

Al fine di incrementare la produzione dei tartufi e di migliorare le condizioni socioeconomiche delle zone interne, lo Stato eroga finanziamenti alle Regioni interessate con decreto del Ministro dell'agricoltura sentita la Commissione interregionale di cui alla legge n. 281 del 16 maggio 1970 (articolo 13).

Le leggi regionali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano in particolare il calendario, le modalità di raccolta e la vigilanza.

La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

- 1) *Tuber magnatum* - dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 2) *Tuber melanosporum* - dal 15 novembre al 15 marzo;
- 3) *Tuber melanosporum var. moscatum* - dal 15 novembre al 15 marzo;
- 4) *Tuber aestivum* - dal 1° maggio al 30 novembre;
- 5) *Tuber uncinatum* - dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 6) *Tuber brumale* - dal 1° gennaio al 15 marzo;
- 7) *Tuber albidum* - dal 15 gennaio al 30 aprile;
- 8) *Tuber macrosporum* - dal 1° settembre al 31 dicembre;
- 9) *Tuber mesentericum* - dal 1° settembre al 31 gennaio;
- 10) *Terfizia leonis*.

Le Regioni possono provvedere, con apposita ordinanza a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzata di cui all'articolo 2.

È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sopprimere il primo comma.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la soppressione del primo comma dell'articolo è proposta in ossequio al suggerimento della Commissione bilancio; quindi stabiliamo che non siano più previste queste erogazioni da parte dello Stato, anche perchè è stato osservato che le stesse Regioni non vogliono finanziamenti finalizzati.

COMASTRI. Signor Presidente, noi non siamo favorevoli all'accoglimento di questo emendamento soppressivo, perchè riteniamo indispensabile che siano approvati i finanziamenti che avevamo previsto per interventi di sostegno in questo importante settore, in modo che possano essere migliorate le condizioni socio-economiche di quelle zone estremamente delicate che sono le zone interne e marginali in cui si svolgono attività relative alla produzione dei tartufi.

Insistiamo quindi per l'approvazione del testo originario per le ragioni espresse, anche perchè la cifra prevista, di per sè modesta, non può determinare un aggravio considerevole per il bilancio dello Stato.

MELANDRI. Signor Presidente, il problema non è quello di essere contrari ad un'incentivazione che trovi nell'intervento dello Stato a favore delle Regioni il supporto finanziario necessario. Il problema è se vogliamo mantenere questo disegno di legge in sede deliberante o se invece lo vogliamo trasferire in Aula. Visto che ci siamo avviati ad una rapida approvazione del provvedimento, ritengo che dobbiamo insistere perchè esso venga appunto mantenuto in sede deliberante. Quindi sono contrario non per il merito, ma perchè se non seguissimo il parere della Commissione bilancio saremmo costretti a continuare l'esame del provvedimento in Assemblea.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente a sopprimere il primo comma dell'articolo 6.

È approvato.

È stato presentato dal senatore Comastri un emendamento all'articolo 6, di cui do lettura:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico. Le Regioni provvedono inoltre ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina dei calendari e delle modalità di raccolta, e per la vigilanza».

COMASTRI. Questo è un emendamento che ho riproposto perchè c'era stata una dimenticanza nella formulazione del testo unificato. Esiste un consistente patrimonio pubblico che riteniamo debba essere salvaguardato sulla base di precise indicazioni che le Regioni devono dettare ai comuni e alle comunità montane.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Il relatore è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Comastri, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Segue un emendamento del senatore Melandri tendente a sostituire la data di cui al n. 4 del secondo comma con la seguente: «dal 1° maggio al 31 agosto».

MELANDRI. Ho spiegato in sede di sottocommissione le ragioni che hanno dettato questo emendamento. Infatti, mantenendo ferma la data attuale si verrebbe a sovrapporre la raccolta del *tuber aestivum* con quella del *tuber magnatum*; tale diminuzione del periodo di raccolta non elimina del tutto l'inconveniente, ma soltanto per due o tre mesi. Comunque lo ritengo un sostanziale miglioramento.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Sono contrario, perchè se ne posticipiamo la data, praticamente rinunciamo alla raccolta. Il *magnatum* si può raccogliere soltanto dal 1° ottobre al 30 dicembre, ma se aspettiamo il 1° ottobre, praticamente l'*aestivum* non viene più raccolto. D'altra parte c'è il penultimo comma che dice: «Le Regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2». Lasciamo alle Regioni, che sono competenti, una qualche libertà di variare il calendario.

MELANDRI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Melandri. C'è ancora l'emendamento del relatore tendente ad aggiungere, al n. 7, dopo la parola «albidum», le altre «o Borchii», nonchè a sopprimere il n. 10, in conformità di quanto è stato fatto all'articolo 2.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. È una questione di carattere formale nonchè un adeguamento a quanto già è stato fatto per l'articolo 2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore di cui è stata data lettura.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 6, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 6.

Le Regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.

Le Regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza.

La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

- 1) *Tuber magnatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 2) *Tuber melanosporum*, dal 15 novembre al 15 marzo;
- 3) *Tuber brumale* var. *moscatum*, dal 15 novembre al 15 marzo;
- 4) *Tuber aestivum*, dal 1° maggio al 30 novembre;
- 5) *Tuber aestivum* var. *uncinatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 6) *Tuber brumale*, dal 1° gennaio al 15 marzo;
- 7) *Tuber albidum* o *Borchii*, dal 15 gennaio al 30 aprile;
- 8) *Tuber macrosporum*, dal 1° settembre al 31 dicembre;
- 9) *Tuber mesentericum*, dal 1° settembre al 31 gennaio;

Le Regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta, sentito il parere di centri di ricerca specializzata di cui all'articolo 2.

È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

È approvato.

Art. 7.

I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerati «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2.

È approvato.

Art. 8.

La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

- 1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'articolo 1;
- 2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;
- 3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento di carattere formale tendente a sostituire le parole: «nell'articolo 1» con le altre: «nell'allegato n. 2».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 9.

I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati» quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

È approvato.

Art. 10.

I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato n. 2, che fa parte integrante della presente legge.

Prima di passare alla votazione dell'articolo, si procederà all'esame e alla votazione dell'allegato n. 2, richiamato nell'articolo stesso, e di cui do lettura:

ALLEGATO N. 2

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

CLASSIFICAZIONE	SPECIE E CARATTERI ESSENZIALI	ASPETTO
Super extra (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero	Interi, rotondeggianti regolati, di colore uniforme
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi ben maturi, polpa soda e scura	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
	Tuber magnatum Pico Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o macchiata di rosso	Interi, senza rotture o scalfiture

Segue ALLEGATO N. 2

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

CLASSIFICAZIONE	SPECIE E CARATTERI ESSENZIALI	ASPETTO
Extra (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi maturi, polpa soda, di colore brunastro	Interi, ma leggermente irregolari
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi maturi, polpa più o meno scura	Interi, ma leggermente irregolari
	Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno chiaro	Interi, senza rotture o scalfiture
Prima scelta (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro	Interi, ma irregolari
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio	Interi, ma irregolari
	Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, di colore più o meno chiaro	Interi
Seconda scelta (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Polpa più o meno soda di colore grigio scuro	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
	Tuber brumale Vitt. e tuber moschatum De Ferry Polpa più o meno soda di colore relativamente chiaro	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
	Tuber magnatum Pico Polpa più o meno soda anche molto chiara	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti

Segue ALLEGATO N. 2

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

CLASSIFICAZIONE	SPECIE E CARATTERI ESSENZIALI	ASPETTO
Pezzi di tartufo	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry, tuber magnatum Pico, tuber aestivum Vitt. e tuber mesentericum Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore superiore a cm. 0,5 di diametro; ciascuna specie con tolleranza del 3 per cento in peso di altre specie ammesse, e in barattoli non inferiori a 1 Kg.
Tritume di tartufo	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry, tuber magnatum Pico, tuber aestivum Vitt. e tuber mesentericum Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a cm. 0,5; ciascuna specie con tolleranza dell'8 per cento in peso di altre specie ammesse, e in barattoli non inferiori a 1 Kg.
Pelatura di tartufo	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry	Bucce di tartufo con massimo del 30 per cento in peso di tritume e il 5 per cento di altre specie

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Art. 11.

I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

L'impiego di altre sostanze, purchè non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

È approvato.

Art. 12.

Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

È approvato.

Art. 13.

Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, *brumale*, *moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum*, *aestivum*, *mesentericum*;
- b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
- c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
- d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

È approvato.

Art. 14.

È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'Allegato n. 2 annesso alla presente legge.

È approvato.

Art. 15.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.

È approvato.

Art. 16.

Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

Le Regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.

I fondi iscritti a carico di detto capitolo dovranno essere impegnati per concedere contributi e mutui per l'incremento della produzione di tartufi.

È approvato.

Art. 17.

Le Regioni per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario su conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione.

A questo articolo il senatore Melandri ha presentato un emendamento aggiuntivo del seguente comma: «La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà».

MELANDRI. È nello spirito di quello che abbiamo presentato prima.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 18.

Ogni violazione delle norme della presente legge - fermo restando l'obbligo della denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati previsti dal

codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi - comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.

La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:

- a) raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;
- b) lavorazione andante del terreno e l'apertura di buche in soprannumero e non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazioni di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
- c) la raccolta nelle aree rimboschite;
- d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
- e) la raccolta di tartufi immaturi al kg. o frazione di kg.;
- f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;
- g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
- h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

A questo articolo è stato presentato un emendamento del relatore tendente a sostituire la «e» con «o», di cui alla seconda riga della lettera b). Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il senatore Melandri ha presentato il seguente emendamento: alla lettera c), dopo la parola «rimboschite», aggiungere le altre: «per un periodo di anni 15».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'emendamento del senatore Melandri alla lettera e) è precluso.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Ovviamente la lettera f) va coordinata sulla base degli emendamenti approvati.

PRESIDENTE. Naturalmente. C'è ancora un emendamento del relatore alla lettera e), tendente a sopprimere le parole: «al kg. o frazione di kg».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Avevo presentato un emendamento soppressivo della lettera f); ma dichiaro di ritirare tale emendamento.

Metto ai voti l'articolo 18 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 19.

Le Regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.

È approvato.

Art. 20.

Per le finalità di cui all'articolo 5 della presente legge è stanziata la somma di lire 15 miliardi in ragione di anno. All'onere di lire 15 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore propone la soppressione dell'intero articolo.

COMASTRI. Siamo contrari a questa soppressione e lo abbiamo precisato in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessun altro chiede di parlare, passiamo quindi alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 20.

Non è approvato.

Art. 21.

La legge 17 luglio 1970, n. 568, è abrogata.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge nn. 399 e 888, che assumerà il seguente titolo: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO